

— La Legge e la ferocia

Proposta di legge per la castrazione chimica e decreto sicurezza-bis: se questo è diritto.

di Stefania Amato

Abstract. *Due recenti iniziative legislative, ancora in fase embrionale, evidenziano la cifra dell'attuale approccio del legislatore al diritto penale, brandito come una clava da una politica sempre più portata a mostrare i muscoli. Il contributo cerca di cogliere le ragioni del fenomeno, che si accompagna al rischio di un arretramento delle garanzie e dei diritti fondamentali, e di individuare le linee di fondo comuni ai due testi che, pur bollati da più parti come mostri giuridici impresentabili, solleticano l'attenzione dei media.*

SOMMARIO: 1. Slogan e oltre. – 2. Umanità violata tra passato e presente. – 3. Castrare per legge: più di un refrain. – 4. Semplicemente, non si può fare. – 5. È già stato detto: non si deve fare. – 6. L'altro mantra: la sicurezza. Ancora un decreto-legge. – 7. Il prezzo del nemico. – 8. Una *restitutio* alle forze dell'ordine? – 9. Conclusioni.

*«La nostra condanna non sembra severa.
Al condannato viene scritta sul corpo
la norma che ha infranto, mediante l'erpice.
A questo condannato, per esempio
– l'ufficiale indicò l'uomo – sarà scritto
sul corpo: Onora i tuoi superiori!»*

Franz Kafka – Nella colonia penale

1. Slogan e oltre.

Atto primo: «nessuna tolleranza per pedofili e stupratori: la galera non basta, ci vuole anche una cura. Chiamatela castrazione chimica o blocco androgenico, la sostanza è che chiederemo l'immediata discussione alla Camera della nostra proposta di legge, ferma da troppo tempo, per intervenire su questi soggetti. Chiunque essi siano, bianchi o neri, giovani o anziani,

vanno puniti e curati»¹. Così si esprime un noto esponente politico, titolare di responsabilità di governo, alla notizia di un brutto episodio di violenza sessuale di gruppo². E il ricordo va ad analoghe uscite degli anni passati, sempre in coincidenza con fatti di cronaca particolarmente efferati, soprattutto reati sessuali aventi ad oggetto minori. Ma adesso, apprendiamo dagli organi di stampa, è tempo di mandare avanti una proposta di legge già esistente, destinata ad introdurre questo strumento “all’avanguardia” (così, testualmente, veniva definito alla presentazione della proposta) nel nostro ordinamento.

Atto secondo: lo stesso esponente politico dichiara di avere pronto un “decreto sicurezza bis”, a distanza di sette mesi dal primo³: si vorrebbero introdurre nuove norme che «chiariscono le competenze dei vari dicasteri a proposito degli sbarchi di migranti, inaspriscono le misure contro i trafficanti di esseri umani e le sanzioni per chi aggredisce le forze dell’ordine»⁴. Altra norma è la già annunciata “spazza *clan*” per smaltire l’arretrato nei tribunali: il decreto prevede l’istituzione di un commissario straordinario e l’assunzione di 800 persone con impegno di spesa per oltre 25 milioni di euro. Permetterà di notificare sentenze ai condannati attualmente in libertà e «garantire così l’effettività della pena»⁵. Tra le altre novità, il potenziamento delle operazioni sotto copertura per contrastare l’immigrazione clandestina.

Non è dato conoscere oggi il destino di queste iniziative legislative, al momento embrionali: le travagliate alchimie della politica potrebbero condurle nel dimenticatoio o proiettarle nella concretezza dei codici. Si impone, però, una riflessione sulla deriva di questo legiferare a muso duro nella materia penale, ormai sempre accompagnato da grida scomposte e lessico aggressivo. Termini come “spazzare”, “galera” e l’invocazione di pianto e stridor di denti per i colpevoli di reato costituiscono sempre più la cifra di una politica che, parlando alla pancia dei cittadini, mostra i muscoli per poi affidarsi a testi di legge a dir poco sbalorditivi per incoerenza e, nella migliore delle ipotesi, inutilità; in ogni caso completamente scollati dai fatti e dai numeri della realtà del Paese, come osservato di recente anche in questa rivista⁶.

La politica annuncia di continuo nuove norme e le brandisce contro il nemico volta per volta individuato: un utilizzo emotivo delle fattispecie incriminatrici e delle sanzioni penali che non giova a placare l’insicurezza, ed anzi la fomenta.

La legge penale, indirizzata verso la soluzione di fenomeni anziché la punizione di reati, viene aizzata contro l’autore dell’illecito, inchiodato al suo nome **comune** (corrotto, pedofilo, stupratore), che lo identifica come nemico e lo accompagnerà anche nell’esecuzione della pena, con un percorso *ad hoc*, irto di ostacoli alle misure alternative al carcere; mentre nella fase dell’esecuzione la persona che ha commesso il reato dovrebbe vedersi restituire il nome **proprio**: l’uomo o la donna, la persona che ha sbagliato, al centro di un percorso di evoluzione positiva e restituzione alla società.

In attesa di nuove proposte di legge “polverizzaladri” o “annientabancarottieri”, occorre prendere atto, innanzitutto, della cavalcata ormai a briglia sciolta del populismo penale: l’«uso

¹ Si veda l’articolo *Castrazione chimica, scontro Salvini-Di Maio. “Subito la legge”. La replica: “Così si prendono in giro le donne”*, in *La Repubblica*, 29 aprile 2019.

² È il caso dello stupro di Viterbo, per il quale sono stati arrestati il 29 aprile 2019 due esponenti di Casapound.

³ Decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla *legge 1 dicembre 2018, n. 132* – “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

⁴ Al.Tr, *Arriva il decreto sicurezza bis: giro di vite contro gli sbarchi e norma “spazza clan”*, in *Il Sole 24 Ore*, 10 maggio 2019.

⁵ *Idem*.

⁶ P. Della Sala, *I dati della paura, la paura dei dati*, in *Diritto Penale e Uomo*, 8 maggio 2019.

demagogico e congiunturale del diritto penale, diretto a riflettere e ad alimentare la paura quale fonte di consenso elettorale tramite politiche e misure illiberali tanto inefficaci alla prevenzione della criminalità quanto promotrici di un sistema penale disuguale e pesantemente lesivo dei diritti fondamentali»⁷.

Sistema che tanto prepotentemente aspira ad affermarsi da indurre voci autorevoli a parlare di vero e proprio “mutamento di paradigma”: «l’archetipo non pare più [...] quello della *Magna Charta* del reo [...]: non più, dunque, il modello reocentrico, antiautoritario, che vuole il diritto penale come “diritto negativo”, come “scienza dei limiti” (*Strafbegrenzungswissenschaft*), dove il codice penale segna le “barriere insuperabili della politica criminale” e che fonda e limita la legittimazione dello *ius puniendi* in ragione del grado di accettazione sociale delle “regole” e delle garanzie sostanziali e processuali che lo presidiano [...]»⁸.

Non più: al modello “liberale” si sostituisce il nuovo paradigma punitivo del “diritto penale del nemico” che, individuato l’obiettivo in una determinata forma di devianza, punta il mirino e spara senza pietà: espressione di una giustizia repressiva e vendicativa, quasi un richiamo all’antica iconografia della giustizia armata di spada. La benda sugli occhi, però, non significa più imparzialità ma cieco rigore e insensibilità all’**umanità** del reo.

Un modello, quindi, che si allontana decisamente da quella teoria costituzionalmente orientata del reato – idea radicata nella dottrina penalistica italiana, a partire da Franco Bricola⁹ – che vede nella Carta fondamentale non solo il limite ma il fondamento stesso del diritto penale¹⁰ e che considera il soggetto che ha commesso un reato non come un mostro da abbattere, ma come un individuo cui irrogare una **pena mai contraria al senso di umanità**, affinché essa possa spiegare il suo effetto rieducativo.

Di qui la divaricazione sempre più accentuata tra il linguaggio del legislatore (non più le grida, ma i contenuti delle norme, in vigore o in corso d’opera) e quello del suo giudice: la Corte Costituzionale, da tempo ma sempre più in questi ultimi anni, orienta marcatamente la sua giurisprudenza sulla ragionevolezza della sanzione penale e sul “volto costituzionale della pena” alla protezione dei diritti inviolabili dell’Uomo, osservando che l’ordinamento costituzionale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti, il riconoscimento e la garanzia dei quali l’art. 2 della Costituzione pone tra i principi fondamentali dell’ordine giuridico.

Proposte legislative come quelle sulle quali intendiamo qui brevemente ragionare paiono recare sotto traccia un inquietante arretramento rispetto al progressivo affermarsi, nella giurisprudenza di merito e di legittimità, dei diritti del singolo – intesi come diritti inalienabili della persona umana – al cospetto del potere coercitivo dello Stato. Il cammino dei diritti, a partire dalla nascita dell’Italia repubblicana, procede di pari passo con l’affermarsi della democrazia e di un’idea di società in cui lo Stato non schiaccia il cittadino ma lo rispetta e lo protegge; se commette reati lo riabilita, seppur punendolo. Secondo la Consulta, la “violenza” in senso lato insita nel diritto penale, legittimato dalla Costituzione a limitare anche il bene più grande, la libertà, deve essere calibrata attentamente e “ragionevolmente”, pur nella discrezionalità del legislatore, cui sono demandate le scelte del se e quanto punire. Ma le pene, com’è scritto da più di settant’anni, non possono mai consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

⁷ L. Ferrajoli, *Il populismo penale nell’età dei populismi politici*, in *questionegiustizia.it – Rivista trimestrale*, 1/2019, p. 79.

⁸ V. Manes, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, in *www.questionegiustizia.it – Rivista trimestrale*, 1/2019, p. 87.

⁹ F. Bricola, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. It.*, volume XIX, Utet, 1973, pp. 15 ss.

¹⁰ V. Manes, *Diritto penale no-limits*, cit., p. 88.

2. Umanità violata tra passato e presente.

È quasi un mantra, quello della castrazione chimica, sempre recitato con il piglio risoluto di chi gioca la carta definitiva: niente più stupratori e pedofili, *questo* risolverà il problema. Ma la ripetitività consolatoria del ritornello brutale aveva sempre ceduto il passo, sino ad oggi, agli anticorpi della Ragione, in un cortocircuito quasi istintivo: notizia della violenza, sdegno nell'opinione pubblica, immagine terrificante evocata in un lampo dalla parola "castrazione", brivido, reazione: no. Non qui, non oggi. Castrare il violentatore? Non siamo nel Medioevo. Si castrano gli animali (ed è già cosa difficile da accettare per taluni), non gli esseri umani.

Qualche anno fa, quando fu riscoperta la figura di Alan Mathison Turing, geniale matematico inglese che contribuì, tra l'altro, alla decrittazione del codice Enigma impiegato dai sommergibili tedeschi, lasciò attoniti la vicenda personale di quello che può essere considerato l'inventore del computer (sua l'intuizione della "macchina universale").

Dopo essere stato insignito nel 1946, al termine della guerra, di un'alta onorificenza militare, l'Ordine dell'Impero Britannico, Turing riprese a lavorare a Cambridge, dedicandosi anche alla neurologia e alla fisiologia e pubblicando articoli rivoluzionari. Ma in occasione di una brutta vicenda che lo aveva visto vittima di un ricatto, Turing denunciò il proprio estorsore dichiarando di avere avuto con lui una relazione omosessuale.

Accusato di "atti osceni gravi", Turing fu imprigionato il 31 marzo 1952 e processato. Venendo riconosciuto insigne scienziato, nonché eroe di guerra, gli fu concessa la possibilità di evitare il carcere, al quale era stato condannato, a patto di sostenere un trattamento a base ormonale, che lo "curasse" dalla malattia e lo rendesse impotente. Turing accettò e per lui fu l'inizio di un vero calvario: il bombardamento ormonale a cui fu sottoposto iniziò a minarne il fisico (fu reso impotente e gli crebbe il seno), la mente e il morale. Sempre sorvegliato dai servizi segreti, impossibilitato ad avere una vita normale, sviluppò una depressione grave che inesorabilmente lo condusse al suicidio, com'è noto, con una mela avvelenata con cianuro, l'8 giugno 1954¹¹.

Solo dopo più di 50 anni, il 10 settembre 2009, vi è stata una dichiarazione di scuse ufficiali da parte del governo del Regno Unito per il trattamento omofobico cui fu soggetto Turing e nel 2013 è giunta la grazia postuma, concessa dalla regina¹².

Dieci anni fa, dunque, con la diffusione della notizia del ravvedimento del governo, apprendevamo sdegnati quanto era potuto accadere nella civile Inghilterra degli anni '50, solidarizzando con lo scienziato eroe di guerra obbligato a subire un trattamento barbaro, per noi inconcepibile.

Oggi il linguaggio comune dei *media* usa l'espressione "castrazione chimica"; l'opportunità di utilizzare questo strumento per rieducare (o punire?) i colpevoli di reati a sfondo sessuale, stando ai risultati di un sondaggio Swg¹³, sarebbe condivisa dal 58% degli italiani. Dato sconcertante, sebbene da prendere con cautela. Ma ciò che maggiormente inquieta è che il mantra ha preso corpo e si è concretizzato nelle parole di una proposta di legge, pendente alla Camera

¹¹ M. Comoglio, *L'enigma di un genio*, dal sito MATEpristem (<http://matematica.unibocconi.it>) del Centro di ricerca P.RI.ST.EM. "Progetto Ricerche Storiche E Metodologiche", dell'Università Bocconi di Milano.

¹² Come riportato nell'articolo [Royal pardon for codebreaker Alan Turing](#), in *BBC News*, 24 dicembre 2013.

¹³ Si veda l'articolo [Il sondaggio Swg: «Castrazione chimica, il 58% degli italiani è a favore»](#), in *Il Corriere della sera*, 4 maggio 2019.

con n. 272¹⁴: lì, nero su bianco, sta scritta l'ipotesi di «introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenetico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale».

3. Castrare per legge: più di un *refrain*.

Dunque l'indicibile ha varcato la soglia del Parlamento¹⁵.

Nella nota di presentazione alla proposta si legge, tra l'altro, che essa «trova la propria *ratio* nella necessità, oltre che di assicurare un'adeguata pena per chi commette [...] efferati delitti [reati sessuali, in particolare a danno di minori], anche di eliminare la possibilità che coloro che se ne sono macchiati possano ripeterli, considerato l'elevato tasso di recidiva che essi presentano»¹⁶.

La proposta di legge, che si compone di un unico articolo, individua il contenuto e la sfera di applicazione del trattamento, riservato ai condannati alla reclusione per i reati di violenza sessuale (artt. 609 *bis* e *ter* c.p.) e per i reati di atti sessuali con minorenni e di corruzione di minorenni (art. 609 *quater* e *quinquies* c.p.)¹⁷.

La misura consiste nel «trattamento farmacologico di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmaci equivalenti»¹⁸.

I commi 1 e 2 dell'art. 1 della proposta di legge prevedono che il trattamento *possa* essere disposto dal giudice, a seguito di condanna, «previa valutazione [...] della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima del reato». Al comma 3 è previsto, invece, che il trattamento sia *sempre* disposto dal giudice nei casi di recidiva e di reati commessi su minori. Trattamento farmacologico obbligatorio, dunque.

Il comma 6 prevede poi l'ammissione volontaria ed a richiesta al trattamento per chiunque sia stato riconosciuto colpevole «con sentenza passata in giudicato» per i reati menzionati nella proposta di legge. Ciò che potrebbe indurre a ritenere che, invece, per «condannati alla reclusione» di cui al comma 1, passibili di trattamento anche coatto nei casi appena visti, si debbano intendere anche i soggetti raggiunti da sentenza non irrevocabile!

¹⁴ La proposta di legge è stata presentata il 23 marzo 2018, d'iniziativa dei deputati Molteni, Fedriga, Grimoldi, Guidesi e Invernizzi. Attualmente è pendente in Commissione Giustizia.

¹⁵ Rotto il ghiaccio, è seguita poi il 17 dicembre 2018 la presentazione, da parte del Ministro della giustizia, di un emendamento, avente ad oggetto il medesimo tema, al disegno di legge n. 1455-A: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica o di genere», noto come «Codice rosso» per la previsione di corsie preferenziali ed urgenti per i reati che ne costituiscono oggetto. Tale emendamento modificava l'articolo 165 del codice penale prevedendo che la sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per reati come la violenza sessuale potesse essere «subordinata a trattamenti terapeutici o farmacologici inibitori della libido con il consenso del condannato». L'emendamento è stato poi ritirato dai parlamentari proponenti perché «non previsto nel contratto di Governo», ma con l'annuncio di una ripresa della proposta in altra sede.

¹⁶ [A questo link](#).

¹⁷ Forse per eccesso di enfasi è finito nell'elenco anche l'art. 609 *sexies* c.p., che non prevede una fattispecie delittuosa ma la regola dell'impossibilità di invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età minore della persona offesa.

¹⁸ A proposito di tale trattamento, nella nota n. 51 dell'Agenzia italiana del farmaco, aggiornata al novembre 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2016, si legge: «i farmaci analoghi dell'ormone stimolante il rilascio delle gonadotropine (LH-RH analoghi) hanno un ampio utilizzo nella pratica clinica grazie al loro meccanismo di azione. Essi producono una iniziale stimolazione delle cellule ipofisarie che provoca la secrezione dell'ormone follicolo stimolante (FSH) e dell'ormone luteinizzante (LH) mentre un trattamento prolungato determina desensibilizzazione dei recettori ipofisari e inibizione della produzione di entrambi gli ormoni gonadotropi, determinando funzionalmente una condizione di castrazione farmacologica».

Per quanto riguarda, infine, l'esecuzione del trattamento il giudice dovrebbe indicare «il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica» nella quale il trattamento dovrebbe essere eseguito.

Nelle due ipotesi di trattamento discrezionale ed obbligatorio, alla misura si accompagna l'inserimento in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria con l'ausilio di centri ove operano professionisti specializzati in psicoterapia e psichiatria.

4. Semplicemente, non si può fare.

Poche sintetiche riflessioni.

Non potendo essere questa la sede per approfondire gli aspetti medici e farmacologici, basterà ricordare che le fonti ufficiali, a partire da quella appena citata in nota, riportano che il trattamento è attualmente riservato a gravi malattie in prevalenza di natura tumorale (carcinoma della prostata, carcinoma della mammella, endometriosi, fibromi uterini non operabili e così via) e vi sono avvertenze sugli effetti collaterali specifici – tra cui figurano riduzione della massa muscolare, importanti effetti negativi sul metabolismo osseo ed osteoporosi, anemia – destinati a ripercuotersi sullo stato di salute generale dei pazienti e sulla loro qualità di vita.

Ma il tema giuridico riguarda *in primis* la qualificazione di questo trattamento farmacologico. Si tratta di una pena accessoria? Il richiamo alla valutazione della pericolosità sociale del condannato sembrerebbe evocare piuttosto una misura di sicurezza *sui generis*.

Quale che sia la soluzione, un aspetto colpisce e conduce a riportare questo *monstrum* alla ferocia evocata nel titolo del presente contributo. Parliamo di valicare un limite ormai metabolizzato da noi popoli “civilizzati” a partire dall'Illuminismo: quello del **corpo** dell'individuo, della sua essenza in primo luogo fisica. E di oltrepassarlo da parte di un giudice, che sarebbe in grado, in taluni casi, di **obbligare** il condannato (come? Costringendo con la forza il malcapitato, magari legato a un letto, a subire un'iniezione?) a ricevere dentro di sé sostanze in grado di modificarne l'aspetto e minarne la salute.

Sarà sufficiente richiamare la sterminata giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori per chiarire che quella sposata dalla proposta di legge in esame è una prospettiva del tutto inaccettabile. La Costituzione prevede, all'art. 32, che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Ciò in quanto «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».

Un trattamento sanitario obbligatorio, pertanto, per essere costituzionalmente legittimo, deve essere previsto da una legge, deve essere determinato, non deve essere **pregiudizievole per la salute** del soggetto che vi è sottoposto, deve avere come finalità la tutela dell'interesse della collettività alla salute (non di qualsiasi altro interesse collettivo); inoltre la legge che lo impone deve osservare il limite del rispetto della persona umana.

Nel diritto positivo esistono diverse tipologie di trattamento sanitario obbligatorio, sebbene i due unici corpi normativi che lo prevedono siano quelli delle malattie mentali e delle vaccinazioni. La giurisprudenza costituzionale, copiosa, formatasi in questo campo, afferma che

trattamenti sanitari possono essere imposti solo ove vi sia la necessità di salvaguardare contemporaneamente la salute individuale e la salute collettiva¹⁹.

Diversamente vale il principio del *favor libertatis* accolto in via generale della Costituzione: il singolo deve essere libero di scegliere se sottoporsi o meno a un determinato trattamento sanitario. Il pericolo per la salute collettiva, condizione legittimante un trattamento sanitario obbligatorio in alternativa alla necessità di tutela della salute individuale, deve configurarsi come pericolo grave, che determina una situazione eccezionale di rischio a carico di una pluralità cospicua di individui²⁰.

Dottrina e giurisprudenza costituzionale sono tuttavia concordi nell'affermare che l'ordinamento riconosce una prevalenza dell'interesse individuale rispetto all'interesse della collettività: la tutela della salute dell'obbligato al trattamento non può ritenersi cedevole neppure di fronte all'interesse collettivo. Laddove, a partire dalla sentenza sul caso Englaro, la Corte di Cassazione ha sottolineato la nuova dimensione assunta dalla salute individuale, «non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dai soggetti nella sua esperienza»²¹.

Ma in ogni caso non sono mai stati ammessi altri interessi collettivi, diversi dalla salute pubblica, in grado di legittimare un trattamento sanitario obbligatorio: non si vede, dunque, come potersi ragionare in questi termini rispetto ad un'esigenza di sicurezza (prevenzione generale di reati) o di tutela della salute (da intendersi come incolumità) di un singolo individuo (vittima del precedente o di un ipotetico futuro reato sessuale) o del determinato insieme ristretto di individui con cui il reo potrebbe venire in contatto.

5. È già stato detto: non si deve fare.

Nel 2005 una osservazione del D.A.P. ha **escluso** la possibilità di sottoporre i detenuti a **castrazione chimica** sulla base di diversi aspetti controversi: gli **effetti collaterali pericolosi** per la salute (diabete, depressione, ipertensione, problemi vascolari), considerazioni di ordine etico-giuridico (il rispetto della persona umana di cui all'art. 32 Cost.), i risvolti negativi di una scelta "di comodo" del detenuto, portato a chiedere il trattamento unicamente per abbreviare la propria restrizione della libertà²².

Del resto psichiatri, criminologi, educatori, in generale esperti del trattamento di detenuti *sex-offenders*²³, unanimemente segnalano l'inidoneità del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale alla "cura" degli autori di reati sessuali, soggetti in cui la spinta delittuosa muove, più che da un picco di libido, da tendenze violente e prevaricatorie: gli impulsi sessuali non dipendono soltanto dal testosterone, ma anche da fattori biologici e psicologici.

¹⁹ Si veda, sul punto, A.A. Negroni, *Trattamenti sanitari obbligatori e tutela della salute individuale e collettiva*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, XI, 2017, pp. 1 ss.

²⁰ *Idem*.

²¹ Cass. civ. sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748.

²² Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale dei detenuti e del trattamento, Ufficio III - Servizio sanitario, Osservazione 30.11.2005.

²³ In Italia l'esperienza più significativa si registra presso la casa di reclusione di Bollate, dov'è attiva da anni l'unità di trattamento intensificato degli autori di reati sessuali diretta dal prof. Paolo Giulini.

Vengono segnalati, altresì, i rischi di deresponsabilizzazione del detenuto, portato a credere di poter attribuire l'agito criminoso a una componente "biologica" e non a una scelta consapevole. E, come rilevava ancora la circolare sopra richiamata, indotto potenzialmente ad una scelta "di comodo" per abbreviare la detenzione.

Se è pur vero che la castrazione chimica è prevista nell'ordinamento giuridico di alcuni Stati degli USA e in diversi Paesi europei, la netta maggioranza dei Paesi come Svezia, Finlandia, Germania, Danimarca, Norvegia, Belgio e Francia ne fa un uso estremamente limitato e subordinato al consenso del condannato, che deve essere informato degli effetti collaterali. Sperimentazioni sono in corso in Portogallo e nel Regno Unito. Solo in Russia e in Polonia la castrazione chimica è obbligatoria per i colpevoli di stupro su minorenni.

Posto che, allo stato, la piena reversibilità del trattamento non pare poter essere affermata con sicurezza e che l'Assemblea parlamentare del Consiglio Europeo si è espressa sulla questione con termini che lasciano poco spazio all'ambiguità («nessuna pratica coercitiva di sterilizzazione o castrazione», si legge nella risoluzione 1945 del 2013, «può essere considerata legittima nel ventunesimo secolo»)²⁴, l'auspicio non può che essere quello dell'abbandono di questa idea arcaica, inumana e inutile ed il rafforzamento, invece, degli strumenti già previsti dalla legge (ma spesso inattuati) per il trattamento in fase esecutiva degli autori di reati sessuali. Oltre che, ovviamente, degli strumenti educativi e di prevenzione.

6. L'altro mantra: la sicurezza. Ancora un decreto-legge.

Ancora un disegno di decreto-legge: il "decreto sicurezza *bis*", l'ennesimo, presentato come panacea di tutti i mali, reali o immaginari, del Paese.

Mentre il ripescaggio del tema della castrazione chimica è legato a doppio filo al fatto di cronaca del momento, il nuovo decreto sicurezza è evidente espressione e prosecuzione della linea perseguita dal Ministro dell'interno sui temi dell'immigrazione, delle manifestazioni di piazza, dei rapporti tra cittadini e forze dell'ordine, già oggetto della precedente iniziativa di pochi mesi fa, che oggi è legge²⁵.

Peraltro la linea della "sicurezza a tutti i costi" non è affatto prerogativa esclusiva dell'attuale esecutivo: solo per citare un passato prossimo, il precedente aveva consegnato all'ordinamento il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, concentrato sulla sicurezza urbana.

Posto che sarebbe pleonastico osservare che la sicurezza della collettività è obiettivo apprezzabile, condivisibile e importante, cui ciascuno di noi aspira, è il modo, ancora una volta, che ci offende.

Ancora, dunque, si vorrebbe ricorrere alla decretazione d'urgenza, senza che se ne profilino i requisiti costituzionali.

Per l'art. 77 Cost., al decreto-legge il Governo ricorre in casi straordinari di necessità e di urgenza; può farlo anche nella materia penale, poiché «in linea di principio i decreti-legge non

²⁴ «Neither forced nor coerced sterilisations or castrations can be legitimated in any way in the 21st century»; cfr. la risoluzione 1945 del 2013, *Putting an end to coerced sterilisations and castrations*.

²⁵ Cfr. nota 3.

incontrano un limite oggettivo nel divieto di disciplinare fattispecie e sanzioni penali. Un limite del genere non è previsto dall'art. 77 Cost. né può essere desunto dal principio di riserva di legge in materia penale, venendo tale riserva osservata anche da atti aventi forza di legge, purché adottati nel rigoroso rispetto dei presupposti costituzionali ad essi inerenti» (C. Cost. sent. n. 330/1996).

Tuttavia, sebbene la giurisprudenza della Corte Costituzionale ritenga che l'espressione usata dall'art. 77 Cost. per indicare i presupposti che condizionano il potere del Governo di emanare norme primarie, ancorché provvisorie, possieda un ampio margine di elasticità (sentenze nn. 93/2011 e 171/2007), è stata reiteratamente affermata l'obbligatorietà del requisito della **omogeneità** del decreto-legge²⁶: «l'esistenza dei presupposti fattuali di cui all'art. 77, secondo comma, Cost. postula un'intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero funzionale e finalistico. L'urgente necessità di provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate o dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti a materie diverse ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti. [...] L'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il necessario legame logico-giuridico tra il provvedimento legislativo urgente ed il caso che lo ha reso necessario. L'art. 15 comma 3 della legge 400/1988, il quale prescrive l'omogeneità del contenuto del decreto-legge, pur non avendo rango costituzionale e non potendo assurgere a parametro di legittimità, palesa la *ratio* implicita nel disegno costituzionale, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e di urgenza che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione parlamentare (sentenze nn. 170/2017, 244/2016 e 22/2012)»²⁷.

Ebbene, pare difficile ravvisare un'intrinseca coerenza tra norme che dovrebbero, stando al preambolo della bozza di decreto-legge: contrastare prassi elusive dei dispositivi che governano l'individuazione dei siti di destinazione delle persone soccorse in mare e rafforzare il coordinamento investigativo e il contrasto ai reati connessi all'immigrazione clandestina; definire interventi finalizzati all'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione di provvedimenti penali di condanna divenuti definitivi; rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico; assicurare i livelli di sicurezza necessari per lo svolgimento delle Universiadi 2019 e semplificare gli adempimenti nei casi di soggiorni di breve durata in occasione di tale manifestazione sportiva.

7. Il prezzo del nemico.

Si apprende in questi giorni²⁸ che la bozza originaria del decreto avrebbe già subito qualche modifica, in prospettiva della futura presentazione in Consiglio dei Ministri, a partire dal primo punto oggetto del decreto – soccorsi in mare ed immigrazione clandestina –, tema cui la parte politica proponente appare particolarmente affezionata (per usare un eufemismo). Alla sanzione amministrativa da € 3.500 a € 5.500 per ogni straniero trasportato dopo le operazioni di soccorso in mare, in caso di inosservanza delle convenzioni internazionali e delle istruzioni operative emanate dalle autorità responsabili, è stata sostituita la sanzione amministrativa del

²⁶ Il requisito è previsto dall'art. 15 comma 3 della legge 400/1988.

²⁷ R. Nevola (a cura di), *La decretazione d'urgenza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, Corte Costituzionale, Servizio Studi, settembre 2017.

²⁸ A. Camilli, *Tutte le critiche al decreto sicurezza bis*, in *Internazionale*, 24 maggio 2019.

pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000 per il comandante della nave, l'armatore o il proprietario ove segua lo sbarco dei migranti in territorio italiano, salvo che il fatto costituisca reato. In caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave ovvero qualora il numero degli stranieri sbarcati è superiore a 100, si applica altresì la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare.

Non stiamo parlando di disposizioni penali, anche se queste norme sono seguite, nella bozza di decreto, da altre che assegnano alle Procure distrettuali le indagini per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina anche non aggravato e dispongono lo stanziamento di fondi per le operazioni di polizia sotto copertura; in più, si ribadisce, il destino di questa proposta legislativa è affidato alle mutevoli dinamiche della politica nazionale.

Tuttavia sono anche disposizioni come queste, e come quelle non più in discussione, ma pur concepite da chi ha in questo momento il potere di utilizzare la decretazione d'urgenza, ad aver suggerito il titolo del presente contributo. Punire con sanzione il salvataggio di vite umane: la ferocia del diritto. Addirittura calibrare, non diversamente da quanto avviene per le sanzioni penali già in vigore di cui all'art. 12 del d.lgs. 286/98, su ogni singolo individuo straniero immigrato irregolarmente l'entità della sanzione: una **vita umana** preservata "vale" **tot euro** di sanzione. Peraltro in una situazione contingente in cui non vengono forniti dati concreti volti a supportare la paventata urgenza di un intervento in materia di immigrazione clandestina.

8. Una *restitutio* alle forze dell'ordine?

Anche le modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza parrebbero aver subito una sforbiciata (nel susseguirsi di bozze diverse il condizionale è obbligato). Nell'ultima versione, diffusa il 27 maggio 2019, è sopravvissuta la norma che impone la comunicazione immediata dei dati degli ospiti per soggiorni non superiori alle 24 ore ai gestori di strutture alberghiere o di accoglienza, ma sarebbero scomparse le nuove ipotesi di incriminazione, con fattispecie delittuosa, dei promotori di riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i casi di omesso avviso al Questore o inosservanza delle prescrizioni, se in occasione delle riunioni vengano commessi reati di danneggiamento, devastazione e saccheggio (ovviamente ad opera di altri: si sarebbe trattato di un'inaccettabile responsabilità oggettiva).

L'attenzione pare essersi concentrata sul contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive: è stato enucleato un capo *ad hoc* del decreto-legge, suddiviso in cinque articoli che prevedono, tra l'altro, l'ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto e la messa a sistema di quelle di arresto in flagranza differita (con abrogazione del termine di vigenza al 30 giugno 2020), nonché una nuova circostanza aggravante comune per i reati commessi in occasione di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti, nonché il divieto di riconoscere la non punibilità per particolare tenuità (art. 131-*bis* c.p.) di delitti puniti con pena massima superiore a due anni e sei mesi commessi in occasione o a causa delle stesse manifestazioni.

Rimangono nella bozza di decreto, tuttavia, diversi interventi sulle norme di pubblica sicurezza riguardanti le manifestazioni pubbliche e sul codice penale. Sono previsti decisi inasprimenti di pena per i reati di danneggiamento, violenza, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, tanto da prospettare un vero e proprio *upgrade* nella tutela dell'operato delle forze dell'ordine di fronte a cittadini manifestanti.

Circostanza che desta non poche perplessità in un momento in cui giungono poco edificanti notizie circa il pestaggio di un giornalista da parte di poliziotti impegnati in un servizio di ordine pubblico²⁹.

Al di là dell'episodio, per il quale le responsabilità sono in corso di accertamento ma sulla dinamica del quale pare non esservi stato, sin da subito, alcun dubbio, colpisce che la bozza originaria di decreto incriminasse con **fattispecie delittuosa**, oltre ad atti compiuti durante manifestazioni oggettivamente pericolosi per l'incolumità pubblica, come il lancio di razzi o bengala o l'uso di gas urticanti, mazze, bastoni etc., meri **atti di protesta o resistenza non violenta**, come l'utilizzo di scudi o altri oggetti di protezione passiva.

Nella situazione estremamente fluida di questi giorni, in cui sono già stati rilevati da più parti profili di incostituzionalità delle norme, che hanno quindi subito aggiornamenti in vista del Consiglio dei ministri in cui saranno valutate³⁰, non è chiaro se e fino a che punto queste disposizioni siano destinate a trovare spazio nella discussione.

Il *mood*, però, è evidente: attraverso il diritto penale si vuole tornare a rimpicciolire l'Uomo e i suoi diritti, tra cui la libera manifestazione del pensiero in forma collettiva, al cospetto dello Stato rappresentato dai tutori dell'ordine pubblico. Nella versione attualmente in discussione della bozza di decreto-legge è scomparso il divieto generalizzato di applicazione della speciale tenuità del fatto come causa di non punibilità per l'offesa portata al pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, con i reati di violenza e resistenza (artt. 336, 337 c.p.) ma, come si è visto, permangono gli aggravati di pena per i fatti commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico³¹.

Si potrebbe essere portati a pensare ad una sorta di **contraltare** a quella novità normativa, oggi in vigore, che tanto e per lungo tempo è stata avversata proprio dal contesto politico di provenienza dell'odierna iniziativa: il **reato di tortura**. Il dibattito parlamentare che ha portato all'introduzione nel codice penale dell'art. 613-*bis* – che non a caso prevede non un reato proprio del pubblico ufficiale ma un reato comune eventualmente aggravato dalla tale qualifica – ha visto i vertici delle forze di polizia, sentiti in audizione, stigmatizzare la previsione del reato di tortura come fattispecie che avrebbe impedito alle forze dell'ordine di svolgere il proprio lavoro. Si tratta, all'evidenza, di una prospettiva da respingere con il semplice argomento logico dell'aspettativa dei cittadini di uno Stato democratico di comportamenti degli incaricati della tutela dell'ordine pubblico che non travalichino mai i limiti imposti dalla legge nell'uso della forza: arginare eventuali comportamenti illeciti da parte di manifestanti va bene, torturare no.

La legge sul reato di tortura, come si sa, è stata approvata³², perché l'Italia non poteva più attendere, a distanza di quasi trent'anni dall'impegno assunto con la promulgazione della legge 498/1988, di ratifica della Convenzione ONU contro la tortura del 1984. Si tratta di una legge piena di limiti e di difficile attuazione pratica, come da più parti osservato³³, ma che prevede una punizione severa dell'abuso della forza anche da parte dei pubblici ufficiali.

²⁹ L. Zennaro, *Il giornalista di Repubblica picchiato dalla polizia*, in *Il Post*, 23 maggio 2019.

³⁰ G. Cerami, *Il preconsiglio smonta il Decreto Sicurezza Bis*, in *Huffington Post*, 16 maggio 2019.

³¹ Al.Tr, *Arriva il decreto sicurezza bis*, cit.

³² È la legge n. 110 del 14 luglio 2017: Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

³³ Tra le tante voci critiche: A. Pugiotta, *Una legge "sulla" tortura, non "contro" la tortura (Riflessioni costituzionali suggerite dalla l. n. 110 del 2017)*, in *Quaderni Costituzionali*, 2, 2018. Sia consentito anche il richiamo a S. Amato-M. Passione, *Il reato di tortura – Un'ombra ben presto sarai: come il nuovo reato di tortura rischia il binario morto*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 15 gennaio 2019.

Posto che uno dei contesti in cui maggiormente situazioni del genere possono verificarsi è quello delle manifestazioni pubbliche (la memoria corre ai fatti del G8 di Genova, oggetto di varie pronunce di condanna dell'Italia da parte della Corte E.D.U. per violazione dell'art. 3 della Convenzione)³⁴, la sensazione è che quelle contenute nella bozza di decreto-legge siano previsioni destinate a bilanciare un malinteso argine posto dall'introduzione del reato di tortura nel codice penale alla libertà di azione repressiva delle forze di polizia, attraverso strumenti di inibizione delle attività di chi manifesta in pubblico. Forse, ad avviso di qualcuno, di inibizione dello stesso manifestare dissenso.

9. Conclusioni.

Non è il caso di soffermarsi sull'ulteriore previsione del decreto-legge circa un programma di interventi per eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione di sentenze di condanna irrevocabili, disposizione che dovrebbe essere considerata, secondo quanto riportato da fonti di stampa³⁵, una legge "spazzaclan": si torna alle considerazioni iniziali sull'utilizzo di un linguaggio immaginifico per rappresentare ciò che è, banalmente, un problema di carenza strutturale di organico delle cancellerie dei tribunali e delle segreterie delle procure. Strutturale, appunto, non certo risolvibile con misure-tampone a tempo determinato che, se inserite in pochi, frammentati segmenti della complessa macchina processuale, rischiano di creare più problemi di quanti riescano a risolverne. Va sottolineato, peraltro, lo sconfinamento del Ministro dell'interno (quasi un altro *refrain*) in ambito riservato a quello della Giustizia, cui l'articolo 110 della Costituzione assegna in via esclusiva il compito di curare "l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia".

Gli ennesimi aumenti di pene sparsi qua e là nella bozza di decreto danno, invece, l'occasione per una chiosa finale sull'approccio *law and order* del legislatore penale, che certo non è appannaggio solamente delle forze politiche oggi alla guida del Paese, ma che caratterizza ormai da tempo le scelte di politica criminale in Italia.

Inasprire le pene, far marcire in galera, castrare i pedofili non ci salverà.

Il 27 maggio 1902 fu arrestato a Napoli un pregiudicato auto-qualificatosi anarchico che aveva tirato sassate contro il treno del re.

Il primo ministro del tempo, Giuseppe Zanardelli, tenne un carteggio con il ministro guardasigilli Cocco-Ortu per tentare, attraverso il rapporto gerarchico con il Procuratore Generale, di evitare l'incriminazione per attentato al re e il conseguente processo in Corte d'Assise. La grafia nervosa di Zanardelli verga nei manoscritti due concetti chiari: è opportuno «attenuare tutto ciò che è possibile nella imputazione e nella procedura»; «le lungaggini di mesi sarebbero abbominevoli»³⁶.

Un'illuminata risposta dello Stato di diritto – pur ai suoi albori – a chi attentava alla sicurezza delle istituzioni: non enfatizzare, non creare allarme, formulare un'imputazione tenue, irrogare una pena mite, garantire un processo rapido.

³⁴ Sentenze *Cestaro c. Italia*, 7 aprile 2015, e *Bartesaghi Gallo e altri c. Italia*, 22 giugno 2017, relative ai fatti della scuola Diaz-Pertini; *Azzolina e altri c. Italia* e *Blair e altri c. Italia*, 26 ottobre 2017, sui fatti della caserma di Bolzaneto.

³⁵ Cfr. l'articolo *Giro di vite su migranti e norme "spazza clan": ecco il "decreto Sicurezza bis"*, in *La Stampa*, 10 maggio 2019.

³⁶ G. Zanardelli, *L'avvocatura – Discorsi (con alcuni inediti)*, a cura del Consiglio Nazionale Forense, Giuffrè, 2003, p. 253.